
 Ministero della Salute	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA, di cui all'art. 6, comma 3, del D.lgs 502/92 s.m.i. Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)	 Regione Puglia
--	--	---

Provvedimento della Giunta regionale n.

Si porta a conoscenza degli interessati che sono aperti i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie di:

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Podologo ▪ Fisioterapista ▪ Logopedista ▪ Ortottista-Assistente in oftalmologia ▪ Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva ▪ Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale ▪ Terapista occupazionale 	Professioni Sanitarie riabilitative
---	--

Per quanto concerne la Professione Sanitaria di **EDUCATORE PROFESSIONALE** si informano gli interessati che verrà emanato un avviso pubblico specifico per tale figura, come statuito nella circolare del Ministero della Salute prot. n. 36869 del 6/8/2013, decisione ratificata dalla Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2013.

Articolo 1

Effetti e modalità di riconoscimento dell'equivalenza

1. Il riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto è attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo, e dell'accesso alla formazione professionale (art. 4, L. 42/99), ed è condizionato al raggiungimento del punteggio previsto, secondo quanto indicato all'art. 3 dell'Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel D.P.C.M. 26 luglio 2011.
2. Qualora non sia raggiunto il punteggio previsto, il riconoscimento stesso è subordinato all'effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati con apposito decreto, in corso di adozione, dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Articolo 2

Titoli riconoscibili

1. Possono essere presi in considerazione esclusivamente i titoli rispondenti alle seguenti caratteristiche:
 - a) devono essere stati **conseguiti entro il 17 marzo 1999**, ed il relativo corso formativo deve essere iniziato **entro il 31 dicembre 1995**;
 - b) devono essere stati conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari;
 - c) devono essere evidentemente afferenti all'area sanitaria e riconducibili esclusivamente alle Professioni Sanitarie, in applicazione del comma 2 dell'art. 4 della L. 42/99 e dei relativi profili emanati con Decreto Ministeriale;
 - d) devono aver consentito l'esercizio di attività sanitaria, in conformità all'ordinamento allora vigente;
 - e) i relativi corsi di formazione devono essere stati regolarmente autorizzati dalla Regione Puglia o da altri Enti preposti allo scopo della medesima Regione, e svolti nell'ambito del territorio regionale.
Per Enti preposti allo scopo si fa riferimento a quegli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente all'epoca, erano preposti istituzionalmente o all'espletamento dei corsi di

formazione/qualificazione/abilitazione, o al rilascio delle autorizzazioni a corsi che poi – in concreto – possono essere stati svolgi/gestiti anche da Enti privati.

Articolo 3

Titoli non valutabili ai fini del riconoscimento

1. Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell'equivalenza i seguenti titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque rilasciati:
 - a) Infermiere generico (legge 29/10/1954 n° 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74);
 - b) Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n. 615, legge 29/10/1954 n° 1046);
 - c) Puericultrice (artt. 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n. 1098);
 - d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
 - e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della Sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
 - f) Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
 - g) Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
 - h) Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
 - i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
 - j) Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanità);
 - k) titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per Educatore Professionale conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
 - l) titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;
 - m) titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);
 - n) diplomi di infermiera volontaria di Croce rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963 n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico;
 - o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto 124/71 del 25 febbraio, articolo 10, e dal D.M. n. 19 del 12/12/90.

Articolo 4

Titoli già equipollenti*

1. Non verranno presi in considerazione i titoli già dichiarati equipollenti ai diplomi universitari dai decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 42/99, che per le Professioni Sanitarie riabilitative, si riportano di seguito:
 - a) **Podologo DM 27 luglio 2000** (Gazz. Uff. 22 agosto 2000, n. 195): "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di podologo, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base";
 - b) **Fisioterapista DM 27 luglio 2000** (Gazz. Uff. 16 agosto 2000, n. 190): "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base";
 - c) **Logopedista DM 27 luglio 2000** (Gazz. Uff. 22 agosto 2000, n. 195) modificato ed integrato dal DM 9 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2002, n. 252): "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di logopedista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base";
 - d) **Ortottista - assistente di oftalmologia DM 27 luglio 2000** (Gazz. Uff. 17 agosto 2000, n. 191): "Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di ortottista - assistente di oftalmologia ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base";
 - e) **Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva DM 27 luglio 2000** (Gazz. Uff. 22 agosto, n. 195): "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base";

* Mentre il riconoscimento dell'equipollenza di un titolo ad un altro è sancito da una norma, nell'equivalenza il riconoscimento di un titolo ad un altro è subordinato ad una procedura di valutazione del singolo caso concreto, si realizza in presenza di determinati requisiti, ed avviene su istanza dell'interessato.

- f) **Tecnico della riabilitazione psichiatrica** DM 27 luglio 2000 (Gazz. Uff. 16 agosto, n. 190): "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base";
- g) **Terapista occupazionale**: DM 27 luglio 2000 (Gazz. Uff. 14 agosto 2000, n. 189): "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapista occupazionale ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base".

Articolo 5

Domanda per il riconoscimento del titolo

1. La domanda di riconoscimento dell'equivalenza, a pena di esclusione, deve essere compilata utilizzando la piattaforma on line del portale della salute della Regione Puglia all'indirizzo <http://www.sanita.puglia.it>, seguendo il percorso "Area Operatori Sanitari", "Professioni sanitarie", "Bando on line", entro il termine perentorio di 60 giorni, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle ore 12.00 dell'ultimo giorno utile. Allo scadere del termine utile per la presentazione, la piattaforma on-line non consentirà più l'invio della domanda.
2. Il candidato che intenda presentare la domanda per il riconoscimento dell'equivalenza deve eseguire nell'ordine le seguenti operazioni:
 - a) **Accedere alla piattaforma on line** all'indirizzo <http://www.sanita.puglia.it>, seguendo il percorso "Area Operatori Sanitari", "Professioni sanitarie", "Bando on line".
 - b) **Richiedere un codice di domanda**. A completamento della richiesta il sistema inoltrerà automaticamente all'indirizzo di posta elettronica del candidato una mail contenente il codice della domanda.
 - c) **Completare il caricamento dei dati della domanda** avendo cura di compilare, analiticamente, le seguenti sezioni: Sezione Principale della Domanda, Sezione Titoli Conseguiti, Sezione Rapporti di Lavoro e Sezione Allegati.

Il candidato, secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i, deve riportare nelle sezioni dedicate:

- il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, PEC, ecc.;
- il titolo di cui si chiede l'equivalenza, la data di conseguimento dello stesso, l'Istituto o Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, ecc.;
- titoli di studio ulteriori in aggiunta al titolo di cui si chiede l'equivalenza;
- eventuali attività lavorative svolte e attuale occupazione;
- eventuali documenti, in formato pdf, che intende allegare alla domanda. Non devono essere allegati certificati o attestati di frequenza relativi a corsi di aggiornamento e/o corsi di formazione continua (ECM) per il conseguimento dei crediti formativi, altri titoli specialistici o master, partecipazione a corsi liberi, né i curriculum vitae, in quanto non costituiranno oggetto di valutazione.

d) **Inviare la domanda**. A conclusione della procedura di invio, il sistema genererà automaticamente i seguenti moduli pdf:

- la ricevuta di avvenuto completamento della procedura telematica;
- la domanda contenente tutte le informazioni inserite dal candidato.

e) **Scaricare i moduli pdf** indicati al punto d).

3. Conclusa la procedura di invio della domanda sulla piattaforma on line, pena l'esclusione dalla procedura, il pdf della domanda, generato automaticamente dal sistema, deve essere trasmesso dai partecipanti, entro il termine utile previsto per la presentazione della domanda, all'indirizzo di posta elettronica certificata equivalenzeprofsan@pec.rupar.puglia.it, indicando nell'oggetto: "Domanda di riconoscimento dell'equivalenza ai titoli universitari dell'area sanitaria - L. 42/99 - cognome e nome del richiedente - codice domanda" secondo una delle seguenti modalità:

- a) tramite la propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate, previa identificazione del titolare, anche per via telematica, secondo le modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato, nei termini previsti dall'art. 65, comma 1, lett. c) bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.). In tal caso la domanda non dovrà essere firmata digitalmente

Una delle PEC conformi ai requisiti su indicati è la CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino). La CEC-PAC è un servizio di posta elettronica certificata gratuito, fornito dal Governo Italiano, attivabile all'indirizzo internet <http://www.postacertificata.gov.it>. Gli indirizzi di posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC sono contraddistinti dal dominio "@postacertificata.gov.it";

- b) tramite una casella di posta elettronica certificata intestata al candidato, anche non conforme ai requisiti indicati al precedente punto a). In tal caso la domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale, in corso di validità, il cui certificato è stato rilasciato da un certificatore accreditato.
4. A tutti gli effetti della presente procedura, anche ai fini della penale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le domande inviate secondo le modalità previste dall'art. 65, comma 1, del C.A.D., sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.
 5. La trasmissione a mezzo posta elettronica certificata rappresenta espressa accettazione a ricevere, tramite posta elettronica certificata, atti, comunicazioni e provvedimenti che lo riguardano, da parte dell'amministrazione regionale.
 6. La trasmissione del modulo di domanda, tramite PEC, è comprovata dalla data e dall'ora indicati nella ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di PEC.
 7. La domanda di riconoscimento dell'equivalenza deve essere presentata esclusivamente alla Regione ove è stato formalmente autorizzato il corso e nel cui ambito territoriale ha trovato svolgimento il corso stesso.
 8. La presentazione della domanda di riconoscimento dell'equivalenza è soggetta, a pena di inammissibilità, all'imposta di bollo di € 16,00. Il candidato, pertanto, al fine di assolvere al pagamento dell'imposta deve provvedere all'acquisto di una marca da bollo di pari importo. All'atto dell'invio della domanda sulla piattaforma telematica il richiedente deve indicare obbligatoriamente il numero di serie riportato sulla marca. La marca da bollo utilizzata deve essere annullata dal candidato attraverso l'apposizione sulla stessa di data e firma. Il richiedente deve caricare nella Sezione Allegati la copia digitale ottenuta dalla scansione della marca da bollo, preventivamente annullata. L'Amministrazione si riserva di verificare il corretto assolvimento dell'imposta da parte dei partecipanti alla procedura con espresso avvertimento che il mancato versamento dell'imposta, qualora risultasse accertato, costituisce motivo di esclusione dalla procedura.
 9. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del richiedente, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 10. Le domande spedite oltre i termini stabiliti, non saranno considerate valide ai fini del presente avviso. L'interessato potrà presentare, nei termini e con le modalità previste dagli Avvisi pubblici che verranno emanati in seguito, una nuova domanda.
 11. Chiarimenti circa l'utilizzo della procedura telematica potranno essere richiesti al Centro Servizi tramite la funzione Richiedi Info attivabile sulla pagina di presentazione dell'avviso.
 12. Copia del presente avviso può essere scaricata dal portale della salute della Regione Puglia all'indirizzo <http://www.sanita.puglia.it>, seguendo il percorso "Area Operatori Sanitari", "Professioni sanitarie", "Bando on line".

Articolo 6 **Produzione del titolo**

1. L'attestazione relativa al titolo di cui si richiede il riconoscimento dell'equivalenza conseguito presso un ente pubblico deve essere resa, secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., compilando la Sezione Titoli Conseguiti.
2. Qualora il titolo sia stato conseguito presso un ente privato, ancorchè autorizzato da un ente pubblico, il richiedente deve compilare la Sezione Titoli Conseguiti allegando, altresì, nella Sezione Allegati, secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., una scansione del titolo di cui si richiede il riconoscimento dell'equivalenza.

Articolo 7
Elementi per la valutazione del titolo

1. Al fine di consentire la valutazione del titolo il richiedente deve fornire idonee specificazioni riguardo alla durata del corso di formazione ed all'esperienza lavorativa di cui è in possesso.
 - a) Per quanto riguarda la durata del corso di formazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i., il richiedente deve compilare la Sezione Titoli Conseguiti, riportando la durata complessiva della formazione in anni, in ore di insegnamento e tutte le informazioni utili necessarie alla valutazione dello stesso.
 - b) Qualora il corso sia stato svolto presso un ente formativo privato, ancorchè autorizzato da un ente pubblico, il richiedente deve compilare la Sezione Titoli Conseguiti allegando, altresì, secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., una scansione del programma del corso al fine di comprovare le dichiarazioni rese.
2. Per ciò che attiene all'esperienza lavorativa¹, l'interessato deve dimostrare che la stessa:
 - a) sia riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella sanitaria prevista per la Professione rispetto alla quale si chiede l'equivalenza del titolo posseduto;
 - b) sia stata svolta per un periodo di **almeno un anno**, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni **anteriores al 10 febbraio 2011**, come previsto dall'art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 26 luglio 2011.
3. L'attestazione relativa all'esperienza lavorativa subordinata, prestata alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico, deve essere resa secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., compilando la Sezione Rapporti di Lavoro.
4. L'attestazione relativa all'esperienza lavorativa subordinata, prestata alle dipendenze di un datore di lavoro privato, deve essere resa secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., compilando la Sezione Rapporti di Lavoro. In tal caso, al fine di comprovare la tipologia di attività svolta, l'anzianità lavorativa, e che si tratti di attività legittime, il richiedente deve, altresì, allegare nella Sezione Allegati, secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., la scansione della documentazione comprovante le dichiarazioni rese, e in particolare:
 - a) copia del/dei contratti di lavoro sottoscritti ed eventuali ulteriori documenti (es. dichiarazione del datore di lavoro) idonei ad attestare l'attività lavorativa svolta, la durata, la tipologia e l'inquadramento contrattuale; la qualifica, le mansioni e/o le prestazioni svolte;
 - b) dichiarazione dei redditi con riferimento ai quadri del modello della dichiarazione utili a comprovare la "natura del reddito"*;
 - c) copia di altri documenti ritenuti idonei a dimostrare quanto dichiarato.
5. Nel caso il richiedente abbia svolto esperienza lavorativa subordinata sia alle dipendenze di datori di lavoro pubblico che privato, deve compilare le sezioni per le relative attività.
6. L'attestazione relativa all'attività lavorativa autonoma/libero professionale deve essere resa secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., compilando la Sezione Rapporti di Lavoro. Al fine di comprovare la tipologia di attività svolta, l'anzianità e la continuità lavorativa, e che si tratti di attività legittime, il richiedente deve allegare nella Sezione Allegati, secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., appropriata documentazione comprovante quanto dichiarato, utilizzando i seguenti documenti:
 - a) codice attività;
 - b) incarichi professionali sottoscritti;
 - c) dichiarazione dei redditi, con riferimento ai quadri del modello della dichiarazione utili a comprovare la "natura del reddito"*;
 - d) atto societario, dal quale si evinca il ruolo e l'attività svolta dal richiedente presso la società/studio/coop./altro ente di cui è socio;
 - e) eventuali ulteriori documenti idonei a comprovare la natura e l'anzianità dell'attività lavorativa svolta.
7. Qualora l'amministrazione ricevente ritenga necessario approfondire le informazioni contenute nella documentazione inviata, ne richiederà opportuna integrazione.

¹ Non può essere considerata "attività lavorativa" l'occupazione derivante dalla fruizione di una borsa di studio.

* Quadri utili a ricostruire la "natura del reddito" nella dichiarazione dei redditi:

- per attività subordinata: **Modello 740, quadro C – CUD per identificazione del datore di lavoro.**

- per attività libero professionale (lavoratore autonomo singolo): **Modello UNICO, quadro RE.**

- per lavoratore autonomo socio di una società/studio/coop./altro ente: **Modello UNICO, quadro RH.**

8. Per consentire una corretta valutazione del titolo è necessario che i campi relativi alle sezioni dedicate siano compilati in modo analitico e contengano tutti gli elementi che verrebbero indicati se i documenti stessi fossero rilasciati dall'Ente competente, pena il verificarsi di una situazione di falsità o di non veridicità, con le dovute conseguenze di legge, o di incompletezza, per cui ne deriverebbe l'impossibilità di effettuare un apprezzamento di quanto descritto.

Articolo 8

Richiesta elementi integrativi - Dichiarazione di inammissibilità.

1. Nel caso in cui, durante l'istruttoria delle domande, si dovesse riscontrare il difetto degli elementi previsti, ed in particolare, qualora dalle dichiarazioni sostitutive non dovessero rinvenirsi le informazioni richieste, la Regione provvederà a richiedere all'interessato l'integrazione di detti elementi. Tale integrazione, ai sensi della L. 241/90 s.m.i., dovrà essere fornita nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa e, in mancanza di essa, non verrà dato ulteriore corso alla domanda che verrà dichiarata inammissibile. Di ciò verrà fornita apposita comunicazione.
2. Qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi, non verrà dato ulteriore corso all'istanza, la quale verrà dichiarata inammissibile:
 - a) il titolo di cui si chiede l'equivalenza non sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 o il relativo corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995;
 - b) si tratti di un titolo escluso dalla procedura di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del presente avviso;
 - c) si tratti di titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 42/99, come indicato nell'art. 4, del presente avviso;
 - d) si tratti di titoli conseguiti all'esito di corsi che non sono stati autorizzati dalla Regione Puglia, o da altri Enti preposti allo scopo, o non si siano effettuati nell'ambito del territorio regionale;

Di ciò verrà fornita apposita comunicazione.

Articolo 9

Sanzioni per dichiarazioni mendaci

1. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, per la redazione e l'uso di atti falsi qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 10

Privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione Puglia, Area Politiche della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità, Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, Ufficio Risorse Umane ed Aziende Sanitarie, per le finalità di gestione della domanda. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla procedura per l'equivalenza.

Articolo 11

Disposizioni finali e di rinvio

1. Agli istanti non verrà data comunicazione dell'avvio del procedimento.
2. Per quanto non espressamente contenuto nel presente avviso si rinvia all'Accordo Stato/Regioni n. rep. n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con D.P.C.M. del 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011).

INFORMATIVE:

- Una volta conclusa la fase istruttoria delle istanze, entro 100 giorni dal ricevimento delle domande, gli Uffici regionali competenti provvederanno a trasmettere gli atti al Ministero della Salute (tale termine potrà essere sospeso per 30 giorni per effetto di quanto previsto all'art. 7 del presente avviso).
- Entro i successivi 80 giorni, il procedimento verrà concluso con un provvedimento emanato dal Ministero della Salute.
- Avverso il provvedimento ministeriale sarà possibile esperire ricorso al TAR Lazio entro i termini previsti dal D.lgs 02/07/2010, n. 104 "Codice del Processo Amministrativo".
- Ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche,
 - il responsabile dell'istruttoria è il Geom. Carlo Bux (email: c.bux@regione.puglia.it)
 - il responsabile del procedimento è il Ministero della Salute.
- Gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di riconoscimento dell'equivalenza secondo le modalità previste dal D.P.R. del 12 aprile 2006, n. 184.